



*Al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*” e ss.mm.ii che ha definito le funzioni del Ministero, tra cui il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “*Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243*”, e il decreto del Ministro delle Finanze e dell'Economia del 16 settembre 2016;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*”;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022, al n. 255, con il quale è stato conferito all'Ing. Silvia Grandi l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022, con il quale è stato nominato Ministro della Transizione Ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’articolo 4 dispone la ridenominazione del “Ministero della Transizione Ecologica” in “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”;

VISTO il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante *Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica*, registrato dalla Corte dei conti in data 28/11/2021, n. 3000;

VISTO il D.M. 12 novembre 2021, n. 464, di adozione dell’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle politiche del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, aggiornato in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il DM n. 53 del 2 febbraio 2023 con il quale è stata adottata la Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023;

VISTO il D.M. del 28 marzo 2023 n. 119 con il quale il dirigente pro tempore della Direzione generale economia circolare (EC), Ing. Silvia GRANDI, è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti per l’esercizio finanziario 2023, ad adottare i provvedimenti di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, necessari per garantire l’ordinario svolgimento delle attività gestionali di rispettiva competenza, in particolare a valere sugli stanziamenti di bilancio dei capitoli e piani gestionali dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, afferenti al Centro di Responsabilità Amministrativa 13 – Sviluppo Sostenibile;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ed in particolare la Parte IV, Titolo III, recante la “*Gestione di particolari categorie di rifiuti*”;

VISTO l’articolo 227, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che indica i rifiuti elettrici ed elettronici tra le tipologie di rifiuti per le quali restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie;

VISTA la Direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 *sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*, che sostituisce le precedenti direttive 2002/96/UE e 2003/108/UE, da ultimo modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica, tra le altre, la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, recante *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*, da ultimo modificato dal Dlgs. 118/2020 a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2018/849;

VISTO in particolare l’art. 18, comma 7, del richiamato decreto legislativo D.Lgs. n. 49 del 2014, “*sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)*”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 461/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

CONSIDERATO che il richiamato regolamento europeo EMAS costituisce strumento importante del piano d'azione "produzione e consumo sostenibili" e "politica industriale sostenibile", ed è volto a ottimizzare i processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse e dunque un viatico efficace per stabilire un concreto modello di economia circolare;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, stabilire misure atte ad incentivare le imprese, che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE, ad avviare i procedimenti preordinati al rilascio della certificazione EMAS;

RITENUTA la necessità di demandare a un ente strumentale dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

VISTA la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 52 e 53;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni*" e, in particolare, gli articoli 63 e 87;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della salute del 15 giugno 2022, prot. n. 236/UDCM del 16 giugno 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2022 e registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 2022 al n. 2175, recante “*Misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009*”;

VISTA la lettera prot. 6529 del 24/06/2022 – U con la quale l’Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che il suddetto Decreto Ministeriale n. 236/UDCM del 16 giugno 2022 ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stato registrato con il n. 352 in data 11 luglio 2022;

CONSIDERATO che l’articolo 2 del citato Decreto Ministeriale del 15 giugno 2022, prot. n. 236/UDCM del 16 giugno 2022 dispone che le misure siano individuate in contributi economici, nel limite di complessivi 500.000 euro annui, a valere sul capitolo di bilancio 7510 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che l’articolo 5 del citato Decreto Ministeriale del 15 giugno 2022, prot. n. 236/UDCM del 16 giugno 2022 dispone che l’agevolazione concessa in forma di contributo è di massimo 15.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria;

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale del 15 giugno 2022 rinvia la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione a un successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione economia circolare del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, disponendo che, con il medesimo provvedimento, è reso altresì disponibile lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

b) “*decreto*”: il decreto del Ministro della transizione ecologica, di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della salute del 15 giugno 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2022, recante “*Misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei*

sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

c) “*procedura informatica*”: le modalità, con strumenti digitali, per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione per l’erogazione della stessa, disponibile presso l’apposita sezione dedicata presente sul sito internet del *Ministero*;

d) “*soggetto istante*”: l’impresa che effettua operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell’articolo 208 o dell’articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui all’articolo 3 del *decreto*;

e) “*soggetto attuatore*”: il soggetto di cui all’articolo 6 del *decreto*;

f) “*verificatore ambientale*”: un organismo di valutazione della conformità a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un gruppo di tali organismi che abbia ottenuto l’accreditamento ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);

g) “*SPID*”: il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente l’accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

h) “*CIE*”: Carta d’Identità Elettronica, il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

i) “*CNS*”: Carta Nazionale dei Servizi, il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del *decreto*, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

2. L’agevolazione concedibile è pari a un massimo di 15.000,00 euro, come stabilito dall’art.5, comma 2, del *decreto*; salvo il caso richiamato al comma 3 del medesimo articolo.

3. L’accesso all’agevolazione di cui al presente provvedimento è attivata annualmente, nel primo semestre di ciascuna annualità, con avviso sul sito istituzionale del *Ministero* – www.mase.gov.it – Sezione “News” e “Bandi e Avvisi”.

Articolo 3

(Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell'accesso al contributo, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, il *soggetto istante* presenta al *Ministero* apposita domanda, esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero*, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del *soggetto istante*, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, attraverso l'apposita funzionalità prevista dalla *procedura informatica*.

Le domande di accesso alle agevolazioni, debitamente sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del *soggetto istante* ovvero da altro soggetto appositamente delegato, e i relativi allegati, si potranno presentare trascorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso inerente alla presente agevolazione sul sito istituzionale del *Ministero* – www.mase.gov.it – Sezione “News” e “Bandi e Avvisi”. La *procedura informatica* di presentazione delle domande sarà aperta per quindici giorni.

3. Per l'accesso alla *procedura informatica*, al *soggetto istante* è richiesto l'utilizzo di *SPID*, *CNS* o *CIE* e il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, che deve risultare censita nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

4. Nel caso in cui il *soggetto istante*, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 lettere *a)* e *d)*, del decreto, la *procedura informatica* non consente il completamento dell'iter di presentazione della stessa. A tal fine, è cura del *soggetto istante* accertarsi, prima dell'accesso alla *procedura informatica*, che i dati comunicati e riportati sul predetto Registro siano corretti e aggiornati. Nel caso in cui le informazioni desumibili dal Registro delle imprese non risultino aggiornate, il *soggetto istante* è tenuto ad effettuare i relativi adempimenti presso il predetto Registro ai fini dell'espletamento della procedura di presentazione della domanda.

5. Il *soggetto istante*, ai fini dell'accesso al contributo, è tenuto a compilare la domanda di accesso alle agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, tramite la *procedura informatica*, e a trasmettere la seguente documentazione:

a) autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) attestazione dell'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS, mediante la trasmissione dei documenti di seguito riportati, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto:

- i.* *dichiarazione del verificatore ambientale (accreditato) sulle attività di verifica e convalida ai sensi dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);*
- ii.* *dichiarazione ambientale convalidata in conformità all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);*

accompagnati dalle spese sostenute relative a:

- iii.* *contratto stipulato con il verificatore ambientale (accreditato) per le attività di verifica*

e convalida ai sensi dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);

- iv. eventuale contratto di consulenza per la realizzazione di una o più attività previste per l'ottenimento della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS (analisi ambientale, sistema di gestione ambientale, dichiarazione ambientale);

6. Il *soggetto istante*, pena l'inammissibilità della domanda di accesso al contributo, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto.

7. Ai fini della compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni, il *soggetto istante* è tenuto a:

- a) accedere alla *procedura informatica*, attraverso l'utilizzo di *SPID*, *CIE* o *CNS*;
- b) selezionare la misura "RAEE EMAS";
- c) inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
- d) generare il modulo di domanda in formato "pdf" immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal *soggetto istante* e apporre la firma digitale;
- e) caricare il modulo di domanda firmato digitalmente con i previsti allegati;
- f) inviare la domanda; il sistema genera il codice identificativo della stessa. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione della domanda, il sistema rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.

8. Le domande di accesso al contributo si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 8, lettera f) del presente articolo.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del *decreto*, ciascun *soggetto istante* può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del *decreto* sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici le imprese che abbiano già ottenuto la certificazione EMAS o abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della registrazione EMAS al momento di presentazione dell'istanza.

11. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria assegnata per l'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del *decreto*.

12. Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 3, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo, ovvero tramite canali diversi dalla *procedura informatica*, non saranno prese in considerazione dal *Ministero*.

13. Ai fini della quantificazione delle spese agevolabili, nell'ambito della domanda di agevolazione, sono ammesse al contributo unicamente le spese riferibili alla lettera b), punto iii) e iv) del comma 5 del presente articolo, connessi all'ottenimento della certificazione ambientale. Non sono comunque ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse, nonché quelle riferite ai costi di mantenimento della certificazione.

Articolo 4
(Istruttoria della domanda)

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo, il *Ministero*, tramite il *soggetto attuatore*, esegue le attività istruttorie, di cui all'articolo 7 del *decreto*, delle domande presentate ai sensi del precedente articolo 3.
2. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal *soggetto istante*, il *Ministero* può richiederli mediante l'invio di una comunicazione scritta che il *soggetto istante* è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa.

Articolo 5
(Concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al *decreto* sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Articolo 6
(Ulteriori verifiche propedeutiche all'erogazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto, il *Ministero*, per il tramite del *soggetto attuatore*, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verifica se il *soggetto istante* rientra nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal RNA. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica, il *Ministero*, per il tramite del *soggetto attuatore*, provvede, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'erogazione al beneficiario del contributo al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
2. Il *Ministero*, per il tramite del *soggetto attuatore*, verifica che il *soggetto istante* sia iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) tenuto dalle Prefetture, in attuazione del combinato disposto dei commi 52 e 53 dell'art. 1 della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e degli artt. 83 e 67 del D.lgs. 159/2011, da cui si evince l'obbligo di iscrizione in capo al *soggetto istante*.
3. Il *Ministero*, per il tramite del *soggetto attuatore*, verifica che il *soggetto istante* sia iscritto nell'elenco previsto dal comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Articolo 7
(Controlli successivi all'erogazione)

1. Fermi restando i controlli previsti dall'art. 10 e le cause di revoca del contributo previsti dall'art. 11 del *decreto*, trascorsi 90 giorni dall'erogazione del contributo, il *Ministero*, per il tramite del *soggetto attuatore*, verifica che il *soggetto istante* abbia effettuato la richiesta di registrazione presso Ispra.

Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, il *soggetto istante* è tenuto a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento. Tale informativa è resa, inoltre, disponibile nell'ambito *procedura informatica* per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati. Il *soggetto istante* è tenuto a compilare l'apposito campo di presa visione della stessa informativa ai fini del completamento della procedura di trasmissione e invio della domanda.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato 3 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* – www.mase.gov.it – Sezione “News” e “Bandi e Avvisi”.

Il Direttore Generale
Silvia Grandi



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

Domanda di accesso al contributo “Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009”

ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della salute del 15 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2022

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO ISTANTE

Denominazione:

Codice fiscale: Partita IVA:

Forma giuridica:

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

Codice attività prevalente¹:

Sede legale/amministrativa

Indirizzo: CAP:

Comune: Provincia:

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome:

Nome:

Data di nascita:/...../..... Provincia di nascita:

Comune (o Stato estero) di nascita:

Codice fiscale:

In qualità di: legale rappresentante / soggetto delegato²

¹ Codice ATECO.

² In caso di soggetto delegato, allegare il documento di delega e il documento di identità del soggetto delegato.

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:

Nome:

Tel.: Cellulare:

Indirizzo E-mail:

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante ovvero di soggetto delegato con poteri di rappresentanza, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE IL SOGGETTO ISTANTE

- a) gestisce un impianto che effettua operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui all'articolo 3 del DM 15 giugno 2022;
- b) è iscritto nel Registro delle imprese dal ___/___/_____ (solo per imprese in forma societaria) ed è regolarmente costituito con atto del ___/___/_____ e risulta, inoltre, in stato di attività;
- c) è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- d) non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non sussistono nei suoi confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- e) ha avviato un processo di introduzione volontaria di un sistema certificato di gestione ambientale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che, alla data della presente istanza di agevolazione, non risulta concluso, conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 5, del decreto 15 giugno 2022.

Il *soggetto istante* è a conoscenza che il contributo di cui al decreto 15 giugno 2022 viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De minimis". A tal fine dichiara che:

- (selezionare alternativamente una delle due opzioni seguenti)

- non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da configurare l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Denominazione	Natura giuridica	Codice Fiscale	Partita IVA

- presenta l'esercizio finanziario (anno fiscale) con inizio il/..... e termine il/.....;
- il soggetto istante e/o gli altri soggetti concorrenti con esso a formare una "impresa unica" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³:
 - non è destinatario di aiuti a titolo "De minimis" automatici⁴ e/o di aiuti semi-automatici⁵, che saranno registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti⁶ nell'esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari successivi;
 - è destinatario di aiuti a titolo "De minimis" automatici e/o di aiuti semi-automatici, attualmente non censiti nel Registro Nazionale degli Aiuti ma che dovranno essere registrati nell'esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari successivi;
- (barrare l'opzione che ricorre, anche laddove siano più di una):

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, va considerato ai fini della dichiarazione anche il valore del *de minimis* fruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, va considerato nella dichiarazione solo l'ammontare attribuibile al soggetto facente parte dell'impresa unica.

⁴ Sono gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione.

⁵ Sono gli aiuti il cui importo non è determinabile nei provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, bensì, solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

⁶ Registro degli Aiuti di Stato istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 e accessibile al link <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

- opera nei settori economici rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "De minimis" (Codici Attività:);
 - pur operando anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "De minimis" dispone di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - opera nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»;
 - opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»; tuttavia dispone di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi in grado di assicurare il rispetto del massimale previsto all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per tale settore;
- f)* ha proceduto a pagare, precedentemente alla data dell'invio della presente istanza, le spese indicate nella richiesta di contributo per un ammontare pari a euro IVA compresa, attraverso conti correnti intestati al soggetto istante e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta;
- g)* non usufruisce, per le medesime voci di spesa oggetto della presente richiesta di contributo, di altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base dei regolamenti "De minimis";

SI IMPEGNA

- a comunicare formalmente all'Amministrazione eventuali successive variazioni societarie che dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della presente domanda di accesso al contributo;
- ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9 del decreto 15 giugno 2022;

inoltre,

DICHIARA

- di aver letto integralmente il decreto 15 giugno 2022 e la relativa normativa di attuazione dell'intervento;
- che, con riferimento all'adempimento relativo all'imposta di bollo:
 - ha assolto al citato adempimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria

sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n.....;

di essere esente dal citato adempimento;

- che, secondo quanto previsto nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, possiede i requisiti di:
 - piccola impresa, in tal caso indicare se microimpresa ;
 - media impresa;
 - grande impresa;
- di essere a conoscenza della modalità di registrazione degli aiuti disciplinata all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- che i dati e le notizie riportati nella presente domanda sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato n. 2 al provvedimento attuativo dell'intervento e resa, inoltre, disponibile nell'ambito della *procedura informatica* per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni;
- che i titolari effettivi⁷ del *soggetto proponente* sono di seguito indicati:
 - Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
Rappresentante legale SÌ NO
 - Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
Rappresentante legale SÌ NO
 - Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
Rappresentante legale SÌ NO
 - Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
Rappresentante legale SÌ NO

5. DATI SULL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RAEE

Localizzazione

Regione Provincia

Comune Indirizzo

Atto autorizzativo

n. del rilasciato da.....

Eventuale denominazione dell'impianto

6. ESTREMI DEL VERIFICATORE AMBIENTALE

Denominazione.....

Codice Fiscale.....

Partiva IVA.....

7. RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante, ovvero delegato con poteri di rappresentanza

CHIEDE

- nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto 15 giugno 2022, il contributo per un importo pari a euro, in relazione alle spese di cui alla seguente *tabella*, sostenute per l'ottenimento della certificazione EMAS:

Id fattura	Denominazione fornitore	C.F. fornitore	Partita IVA fornitore	Estremi fattura		Imponibile (€)	IVA (€)	Totale (€)	Imponibile ammissibile (€)	Data pagamento fattura
				Numero	data					
FAT_1										
FAT_2										

FAT_3										
FAT_4										
FAT_N										

- che il predetto importo venga accreditato in un'unica soluzione sul conto corrente n. intestato a⁸ presso la Banca Agenzia n. di via e n. civ. IBAN

8. ALLEGATI

- a. autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b. attestazione dell'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS, corredata della relativa documentazione inerente le spese sostenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto direttoriale attuativo dell'intervento agevolativo;
- c. autocertificazione per le verifiche sul titolare effettivo, rese ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle successive disposizioni attuative;
- d. documento d'identità del/dei titolare/i effettivo/i;
- e. (in caso di sottoscrizione dell'istanza da parte di un soggetto delegato) copia della delega e del documento d'identità del soggetto delegato.

Il Legale rappresentante/
Delegato con poteri di rappresentanza
(firmato digitalmente)

Data/...../.....

⁸ Il conto corrente indicato ai fini dell'accredito del contributo deve essere intestato al *soggetto proponente*.



Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale Protezione Dati nel prosieguo "RGPD"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni (nel prosieguo "Codice privacy"), si informa che i dati personali forniti dai soggetti proponenti nell'ambito della domanda di accesso al contributo "Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009", saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel prosieguo anche "M") Direzione generale economia circolare (nel prosieguo "DGEC") in qualità di soggetto titolare della misura agevolativa.

1. Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con sede in via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma (urp@mase.gov.it).

Il Responsabile della protezione dei dati MASE può essere contattato al recapito mail: protezionedati@mase.gov.it.

Il trattamento dei dati personali è effettuato anche dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia, società in house del MASE, in qualità di autonomo Titolare del trattamento così come previsto dalla convenzione sottoscritta tra Invitalia e la DG EC in data 25 marzo 2021.

Il Responsabile della protezione dei dati Invitalia può essere contattato al seguente indirizzo: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Data Protection Officer – Via Calabria, 46, 00187, Roma oppure indirizzando mail: dpoinvitalia@invitalia.it.

L'informativa sul trattamento dei dati personali adottata da Invitalia è pubblicata al link <https://www.invitalia.it/privacy-policy>.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da società, enti o consorzi, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato anche dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi).

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare e può essere richiesto al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).

2. Base giuridica del trattamento

I dati personali conferiti nell'ambito delle domande sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il MASE ai sensi del Decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza



energetica), di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della salute del 15 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2022, (articolo 6, comma 1, lettera e) del *RGPD* e articolo 2 ter del *Codice privacy*) nonché per adempiere ad un obbligo legale (articolo 6, comma 1, lettera c) del *RGPD*).

3. Finalità del trattamento

I dati personali trasmessi attraverso la compilazione e l'inoltro delle domande finalizzate all'ottenimento del contributo da parte dei soggetti proponenti, vengono trattati per rispondere alle richieste dell'interessato, istruire un procedimento amministrativo (quali la fase di gestione della procedura di accesso, istruttoria ed erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere obblighi di legge, tra cui la normativa sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013), contabile e fiscale.

I dati di navigazione, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati allo scopo di ottenere informazioni anonime statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) oltre che per controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà possibile, per il Titolare del trattamento, procedere all'adempimento delle finalità istituzionali, né dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

4. Tipologia di dati trattati

I dati oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari per la gestione dell'istanza di partecipazione dei soggetti proponenti.

Dati personali

Per la definizione di dati personali si rinvia all'articolo 4, comma 1 del *RGPD*, riferiti all'interessato, la cui raccolta è necessaria per adempiere alla finalità sopra richiamata. Sono trattati altresì i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del *RGPD*.

Dati di navigazione

I dati di navigazione sono relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all'espletamento del procedimento amministrativo e alle finalità di cui alla misura agevolativa in oggetto.

Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

I dati personali sono trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo legato alle istanze e per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa anche secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, nonché, nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Decorso i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

6. Luogo di trattamento

I dati personali sono trattati presso la sede del *MASE – DG EC* - via Cristoforo Colombo 44, 00147, Roma, presso la sede di Invitalia, degli eventuali Responsabili del trattamento all'interno del territorio dell'Unione Europea, nonché presso società terze anche operanti tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolgono, per conto del Titolare attività di gestione tecnica delle piattaforme informatiche dedicate all'erogazione dei servizi a supporto nelle varie fasi di gestione delle agevolazioni.



Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto dal *RGPD*. Saranno adottate tutte le cautele necessarie e le condizioni di cui al Capo V del *RGPD* al fine di garantire la protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del *RGPD*; c) sulle garanzie di cui all'art. 49 del *RGPD*.

7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal *MASE*, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del *RGPD*). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso:** potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente ai suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati;
- **Diritto di rettifica:** potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi;
- **Diritto alla cancellazione:** potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perché si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento);
- **Diritto di limitazione:** potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge;
- **Diritto di opposizione:** potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare;
- **Revoca del consenso:** qualora il trattamento si fondi sul consenso, l'interessato potrà revocarlo in ogni momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca;
- **Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo:** fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal Titolare violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dal *RGPD* inoltrando richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati.

8. Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o necessario. La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, modifiche nel tempo.

Si invita, pertanto, l'interessato a consultare periodicamente la sezione dedicata del sito istituzionale del *MASE*.

**ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE
15 GIUGNO 2022 E DAL PRESENTE DECRETO DIRETTORIALE**ONERI INTRODOTTI¹

1) Domanda di accesso alle agevolazioni e conservazione originale bollo			
Riferimento normativo interno	DM 15 giugno 2022, articolo 7 e 9; presente decreto, articolo 3.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

<p>Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal <i>decreto</i>, i <i>soggetti proponenti</i> in possesso dei requisiti presentano al <i>Ministero</i>, apposita domanda, predisposta sulla <i>procedura informatica</i> secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 al presente decreto, e tutti gli allegati previsti.</p> <p>La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dal rappresentante legale del <i>soggetto proponente</i>, ovvero da altro soggetto appositamente delegato, e la documentazione allegata è presentata esclusivamente tramite la <i>procedura informatica</i>, secondo le modalità indicate nell'articolo 3 del presente decreto.</p> <p>Ciascun <i>soggetto proponente</i> può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni; in caso di invio di più domande, verrà presa in considerazione l'ultima domanda trasmessa in ordine cronologico nell'arco temporale in cui lo sportello agevolativo è aperto.</p> <p>I <i>soggetti proponenti</i> sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato n. 2 al presente decreto, resa, inoltre, disponibile nell'ambito <i>procedura informatica</i> per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati.</p> <p>La domanda si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'adempimento relativo all'imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.</p> <p>Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente decreto, ovvero tramite canali diversi dalla <i>procedura informatica</i>, non saranno prese in considerazione dal <i>Ministero</i>.</p>

2) Facilitazione dei controlli disposti dal <i>Ministero</i>			
Riferimento normativo interno	DM 15 giugno 2022, articolo 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

¹ Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione è tenuto a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero* ai sensi dell'articolo 11 del *decreto*, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

3) Rilascio di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici

Riferimento normativo interno	DM 15 giugno 2022, articolo 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.

4) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

Riferimento normativo interno	DM 15 giugno 2022, articolo 13		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-*quinquies* della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

5) Integrazioni documentali alla domanda di accesso alle agevolazioni e chiarimenti

Riferimento normativo interno	Presente decreto, articolo 4, comma 2.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Il *soggetto proponente* è tenuto a trasmettere al *Ministero* ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto stesso, necessarie ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie.